

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 33/C

N. 34/C

N. 35/C

(2005/2006)

Riunioni del

6 febbraio 2006

9 febbraio 2006

13 febbraio 2006

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 33/C – RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 2006**

**1. APPELLO DELLA S.S. COMPRESORIO MONTALTO UFFUGO AVVERSO
LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI IN CLASSIFICA
PER LA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA SEGUITO GARA COM-
PRENSORIO MONTALTO UFFUGO/SIMERI CRICHI DEL 27.11.2005**
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria
– Com. Uff. n. 69 del 20.12.2005)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 69 del 19 dicembre 2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria rigettava il reclamo proposto dalla S.S. Comprensorio Montalto Uffugo avverso la delibera con cui il Giudice Sportivo aveva inflitto certe sanzioni (la squalifica del campo di gioco per tre gare da disputarsi sul suo campo a porte chiuse, due punti di penalizzazione in classifica, l'inibizione dei dirigenti Sig. Aiello Gaetano e Sig. Lanzillotta Franco fino al 30.11.2010 e la squalifica del calciatore Aiello Romolo per quattro gare) in relazione ai gravi episodi di violenza nei confronti dell'arbitro (una vera e propria *caccia all'uomo*) verificatisi al termine della gara Comprensorio Montalto Uffugo/Simeri Crichi del 27.11.2005.

Rilevava la Commissione che gli atti ufficiali di gara offrivano la dimostrazione certa di come si fossero svolti i fatti (peraltro non contestati nella loro materialità dalla reclamante) e di come dovessero ritenersene responsabili i dirigenti che ne erano stati gli autori, e cioè i Sigg. Aiello e Lanzillotta, nonché il calciatore Aiello Romolo. Da qui le sanzioni del Giudice Sportivo, ritenute dalla Commissione congrue e ben proporzionale alla gravità dell'aggressione e dunque non meritevoli di essere modificate.

Avverso tale decisione proponeva appello la società limitatamente ai soli due punti di penalizzazione in classifica. Osservava, in sintesi, che il Giudice Sportivo non avrebbe dovuto irrogare detta sanzione subordinandola l'art. 11 C.G.S. ai soli *casi di eccezionale gravità* ed in presenza di *diffida e/o recidiva*. Poiché nei suoi confronti *non pendeva alcuna diffida o recidiva*, chiedeva la riforma della decisione impugnata. Chiedeva inoltre, ed in subordine, la sostituzione della penalizzazione *con altra diversa sanzione* oppure, *in via ulteriormente gradata, ridurla ad un solo punto*.

L'appello della S.S. Comprensorio Montalto Uffugo, che prende le mosse dalla (presunta) erronea applicazione di norma del Codice di Giustizia Sportiva e dunque dalla previsione di cui all'art. 33 comma 1 lettera b) C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto.

Diversamente da quanto sostenuto dalla appellante, l'art. 11 C.G.S. prevede che le società, nel rispondere per i fatti violenti commessi in occasione dello svolgimento delle gare, siano condannate alla sanzione dell'ammenda individuata,

quanto all'entità, in relazione alla Serie A, B o C di campionato (punti 1, 2 e 3). Prevede altresì, e soprattutto per quel che interessa in questa sede, che *per le società non appartenenti alla sfera professionistica, in caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lettera f)* (punto 3 ultima parte), e cioè *la penalizzazione di uno o più punti in classifica*. Non è condivisibile, pertanto, che la penalizzazione di punti in classifica possa essere inflitta nei casi di *eccezionale gravità ed* in presenza di *diffida e/o recidiva*, dal momento che l'art. 11 comma 3 appena ricordato subordina la sanzione in esame, nel caso di società non appartenente alla sfera professionistica, come la S.S. Comprensorio Montalto Uffugo, al solo verificarsi di fatti particolarmente gravi. E posto che le aggressioni ai danni dell'arbitro sono state ritenute, per l'appunto, particolarmente gravi, come lo sono state effettivamente, non vi è dubbio che la penalizzazione di punti in classifica è stata inflitta in modo assolutamente corretto e consentito.

L'appello va, pertanto, respinto.

Anche a prescindere da questioni di ammissibilità, evidentissime trattandosi di rilievi di puro merito, l'appello della S.S. Comprensorio Montalto Uffugo va respinto anche con riguardo alla natura ed all'entità della sanzione (della penalizzazione di punti) inflitta. Si è rilevato più di una volta, infatti, che i fatti di cui si sono resi protagonisti i dirigenti della società hanno rivestito caratteristiche di particolare gravità, dei più deprecabili che possano verificarsi in occasione di un avvenimento sportivo specie se si considera la reiterazione delle aggressioni all'arbitro ed il fatto che a porle in essere sono stati non altri che i dirigenti della società. Non vi è dubbio, pertanto, che la sanzione merita di essere quella effettivamente inflitta e nella misura che può essere inadeguata, ma certamente non per eccesso.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Comprensorio Montalto Uffugo di Montalto Uffugo (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. APPELLO DEL CALCIATORE RUSSO IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER MESI 18 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 42 del 25.5.2005)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Piacenza, con atto del 28.4.2005, infliggeva al calciatore Ivan Russo, in forza alla F.B.C. Folgore (Campionato di 2° Categoria, Piacenza), la squalifica per 18 mesi per avere colpito l'arbitro dell'incontro Folgore/ Borgonovese (gara del 24.4.2005).

Nella riunione del 23.5.2005 (Com.Uff. n. 42 del 25 maggio 2005), il provvedimento era confermato dalla Commissione Disciplinare, che respingeva sul punto un ricorso della F.B.C. Folgore.

Avverso la decisione della Commissione ha presentato reclamo il calciatore Ivan Russo.

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine previsto dall'art.33, comma 2, lett.a), del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dal calciatore Russo Ivan, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, e

dispone incamerarsi la tassa versata.

3. APPELLO DELL'A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO AVERSO DECISIONI MERITO GARA VALLE DEL GIOVENCO/NUOVA S. FRANCESCO D'ASSISI DEL 4.12.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 18 del 15.12.2005)

L'arbitro della gara in esame comunicava – in sede di richiesta di chiarimenti - al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico, che nel corso della gara tra Valle del Giovenco e Nuova San Francesco dell'1 dicembre 2005, al minuto 22° del secondo tempo la Valle del Giovenco effettuava una sostituzione in cui usciva dal campo il calciatore con il numero 8 ed entrava quello con il numero 18.

Specificava il direttore di gara che il numero 18 non risultava nella distinta presentata prima della gara dalla Valle del Giovenco e che non si era accorto di tale circostanza al momento della sostituzione.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado pertanto infliggeva la sanzione della perdita della gara per 0-3 stante la partecipazione alla gara medesima del calciatore in modo irregolare.

La società ricorrente sosteneva nel reclamo che era entrato in campo il calciatore Mastrone Davide, che nella distinta era identificato con il numero 15 e che per errore aveva indossato la maglia numero 18.

La decisione impugnata è fondata e va, pertanto, confermata.

Dal referto arbitrale si può notare come il numero 18 non fosse presente nella distinta e pertanto in condizione di non identificazione.

Non sono possibili altri riscontri di natura oggettiva e pertanto fa stato il contenuto dei chiarimenti forniti dal direttore di gara.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Valle del Giovenco di Aielli Stazione (L'Aquila) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. APPELLO DELL'A.S. CESENA CALCIO A CINQUE AVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. ADAMO GORI E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LA VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART.2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 337 del 13.1.2006)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 337 del 13 gennaio 2006 la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, chiamata a pronunciarsi nei confronti di Adamo Gori, dirigente della A.S. Cesena Calcio a Cinque di questa società, a seguito del deferimento del Procuratore Federale per violazioni traenti origine dall'impiego del calciatore Goradz Drobnic, calciatore non avente titolo perché non tesserato, infliggeva al Gori l'inibizione per la durata di mesi sei

ed alla società l'ammenda nella misura di € 2.000,00.

Muovendo dalla premessa che il Goradz era privo di tesseramento, come attestato dalla nota in data 31.3.2005 dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., spiegava la Commissione, nel prendere in esame le giustificazioni addotte dalla società (avere inoltrato via fax all'Ufficio Tesseramento, un certo giorno, la documentazione relativa alla richiesta di tesseramento del Goradz ed aver fatto consegnare lo stesso giorno dal proprio Dirigente Giancarlo Para la stessa documentazione in originale alle Guardie giurate della portineria degli uffici di Roma della F.I.G.C.; documentazione andata smarrita, certamente ed ovviamente non per causa imputabile al Gori o alla società); osservava la Commissione, si stava scrivendo, che *ai sensi dell'art. 39, commi 2 e 3 N.O.I.F., il tesseramento dei calciatori decorre dalla data di deposito delle richieste o di spedizione della documentazione prescritta a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento. Detta disposizione – proseguiva la Commissione – salvaguarda l'interesse della Società richiedente il tesseramento (che, difatti, fa data dalla spedizione della raccomandata, ... e non dal ricevimento della stessa da parte del competente ufficio) ed individua un onere ben preciso a carico dell'istante che, ..., seppur apparentemente da assolversi con il compimento di una specifica attività, non ha né carattere di tassatività né esclude il ricorso ad altri mezzi equipollenti ..., fatta salva, però, la prova oggettiva della trasmissione che, naturalmente, deve rimanere nella disponibilità dell'interessata (la sottolineatura è di questa Commissione). Poiché la documentazione non era comunque giunta all'Ufficio Tesseramento e la società, invece di attenersi a quanto prescritto dalle norme federali, aveva seguito una prassi che l'aveva posta nelle condizioni di non essere in grado di provare l'avvenuto deposito della documentazione, con questo accettando i conseguenti, ovvi rischi, considerava il tesseramento del calciatore come non avvenuto ed infliggeva alla società, che a prescindere dalla buona o mala fede, aveva comunque posto in essere una condotta non regolamentare, ed al Gori, che non si era accertato della regolarità del calciatore prima di inserirlo nella lista di gara, le sanzioni prima dette.*

Avverso detta decisione proponeva appello la società che rilevava come a norma dell'art. 39 commi 2 e 3 delle N.O.I.F. rientrasse nelle sue facoltà di adempiere all'onere previsto per il tesseramento dei calciatori in qualunque modo utile ed opportuno e come dovesse essere consentito alla stessa società dare dimostrazione del deposito della richiesta di tesseramento in qualsiasi modo ritenuto idoneo. Rilevato, poi, che al Gori non avrebbe dovuto rimproverarsi alcunché in termini di violazione del principio di lealtà, correttezza e probità non avendo avuto parte all'iter seguito per il tesseramento del Goradz, eccepiva la manifesta incongruità ed eccessiva gravosità delle sanzioni, delle quali chiedeva, in subordine, la riduzione. Sollecitava in tesi, invece, l'annullamento completo delle sanzioni inflitte.

L'appello della A.S. Cesena Calcio a Cinque, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Non può esserlo per le ragioni esattamente esposte dalla Commissione Disciplinare che questa Commissione fa integralmente proprie.

E' fuor di discussione, sulla base di quanto espressamente prescritto dal punto

2 dell'art. 39 delle N.O.I.F., che la richiesta di tesseramento debba essere *inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento*. Alla luce delle specifiche modalità tassativamente indicate nel punto appena detto non è seriamente contestabile come il deposito presso gli stessi enti previsto dal successivo punto 3 debba avvenire in modo che risulti con certezza vuoi il deposito stesso che la data in cui avviene, all'evidente scopo di potersi *stabilire* con sicurezza, in ogni momento e *ad ogni effetto, la decorrenza del trasferimento*.

Alla luce di questa inoppugnabile premessa non può seriamente disconoscersi che la soc. Cesena ben avrebbe potuto depositare la richiesta di tesseramento del Goradz presso gli uffici della Federazione di Roma, invece che inoltrarla *a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento*, a condizione, tuttavia, di poter offrire prova certa sia del deposito che della data dello stesso. Nulla quaestio nel caso in cui la documentazione pervenga all'ufficio competente ed il tesseramento avesse preso corpo; nel caso contrario non vi è dubbio, invece, che incombe sulla società l'onere di provare l'invio *a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento* oppure (l'ufficio e la data del *deposito*, laddove prova certa sicuramente non è, né può esser ritenuta, la dichiarazione che provenga dalla stessa parte (interessata) che la offre.

Venendo al caso in esame ed alla versione dei fatti esposta dalla società, questa si è limitata a (far) depositare la richiesta di tesseramento del Goradz presso gli Uffici della Federcalcio di Roma, senza farsi rilasciare, tuttavia, un qualche atto comprovante il deposito: va da sé che nel caso in cui gli atti fossero pervenuti all'Ufficio Tesseramento l'impiego del Goradz dalla data del deposito in avanti sarebbe stato del tutto regolare. Posto, invece, che la richiesta di tesseramento che si assume depositata presso gli uffici romani della F.I.G.C.. non sono giunti a destinazione, come attestato dalla nota del 30.6.2005, non vi è dubbio che compete alla società dare la prova del deposito e della data dello stesso, come in concreto non è avvenuto, se è vero, come lo è, che la A.S. Cesena Calcio a Cinque non ha prodotto documento alcuno se non due assolutamente non idonee dichiarazioni del Presidente Paolo Para e del dirigente Giancarlo Para. La società avrebbe potuto seguire, insomma, la via del *deposito*, ma nel momento in cui, nel seguirla, non si prende cura di farsi rilasciare idonea dimostrazione del deposito e della relativa data accetta i rischi legati all'eventualità (che sembra essersi verificata per l'appunto nel caso in esame) che gli atti non pervengano all'Ufficio Tesseramento ed alla impossibilità di dar prova del deposito che si assume eseguito. Con tutte le conseguenze del caso, prima fra tutte il non tesseramento dei o del calciatore del quale si dice depositata la richiesta di tesseramento (il Goradz nel caso concreto) e l'impiego dello stesso in posizione irregolare.

Discendono dall'impiego del calciatore in posizione non potuta dimostrare regolare le sanzioni correttamente (anche in punto di entità) individuate dalla Commissione Disciplinare a carico della società (che ha oggettivamente posto in essere una condotta non regolamentare, lasciando partecipare alle gare un calciatore che per difetto di tesseramento non ne aveva i requisiti) ed a carico del dirigente accompagnatore Adamo Gori (che ha inserito nelle distinte di gara un cal-

ciatore che non avrebbe potuto e dovuto figurarvi).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Cesena Calcio a Cinque di Cesena e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. APPELLO DELL'U.S.D. AUDACE LEGNAIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BATTINELLI FRANCESCO FINO AL 4.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana –Com. Uff. n. 29 del 5.1.2006)

L'U.S.D. Audace Legnaia ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, C.U. n. 29 del 5 gennaio 2006, relativa alla squalifica inflitta al calciatore Battinelli Francesco, con la quale veniva confermata la squalifica fino al 4.11.2010.

Rileva questo decidente che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o comunque dei Giudici Sportivi di 2° Grado, possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita "come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate".

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che la U.S.D. Audace Legnaia ha riproposto - esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze di merito che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dalla Commissione Disciplinare.

In conseguenza, l'appello deve essere dichiarato inammissibile; la tassa reclamo, ai sensi dell'art. 29 comma 13 C.G.S., deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'U.S.D. Audace Legnaia di Firenze, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.

6. APPELLO DEL SIG. SORRENTINO GIOVANNI PER IL FIGLIO SORRENTINO EMANUEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.03.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 5.1.2006)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con atto pubblicato il 14.12.2005, Com.Uff. n.35, infliggeva al calciatore Emanuel Sorrentino, in forza alla società F.C. Turrus 1944 A.S.D. la squalifica sino al 15.3.2006, per fatto verificatosi nel corso della gara Sibilla Cuma/Turrus, svoltasi il 10 dicembre 2005 e così descritto *per avere rivolto all'arbitro frase offensiva, alla notifica del provvedimento disciplinare (di espulsione) lo spintonava ponendogli entrambe le mani sul petto. Nell'abbandonare il terreno di gioco reiterava le offese, afferrando inoltre la bandierina del calcio d'angolo gettandola a terra.*

Nella riunione del 5.1.2006 (Com.Uff. n. 82), il provvedimento veniva confermato dalla Commissione Disciplinare, che respingeva un ricorso della società F.C. Turris.

Avverso la decisione della Commissione ha presentato reclamo il Signor Giovanni Sorrentino, padre del calciatore Emanuel Sorrentino (minore d'età).

Il ricorso, con il quale si chiede una riduzione della squalifica, è infondato, in quanto da un lato si fonda sul richiamo ad un precedente riguardante altro soggetto, di per sé non rilevante ai fini della valutazione della sanzione oggetto della odierna vertenza, e dall'altro evidenzia circostanze attenuanti che non trovano riscontro in atti.

Nel referto arbitrale e nel relativo supplemento emerge al contrario un comportamento protrattosi dalla espulsione sino alla uscita dal campo e contraddistinto da una gravità, che trova logica sanzione nella squalifica sino al 15.3.2006.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come innanzi proposto dal Sig. Sorrentino Giovanni per il figlio Sorrentino Emanuel e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. APPELLO DELL'A.C. VOGHERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.3.2006 INFLITTA AL CALCIATORE CARDINI ANDREA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 13.1.2006)

I fatti che danno origine al presente procedimento si riassumono in queste circostanze: nel corso della gara svoltasi tra Varese e Voghera in data 23 dicembre 2005 il calciatore del Voghera Andrea Cardini contestava una decisione dell'arbitro sfavorevole alla propria squadra e si avvicinava al direttore di gara con fare minaccioso, spingendolo e apostrofandolo con frasi ingiuriose, ed altresì si portava a meno di dieci centimetri dalla testa del medesimo e appoggiava la propria senza causare, tuttavia, lesioni o dolore di alcun tipo.

A seguito di ciò il calciatore veniva espulso.

Il giudice di primo grado determinava la sanzione della squalifica sino al 15 marzo 2006 sulla base dell'art. 14 comma 2 bis del Codice di Giustizia Sportiva.

Tale decisione veniva confermata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale.

In sede di discussione avanti a questa Commissione si presentava il Signor Cardini, il quale si scusava e ribadiva che al momento del fatto era molto nervoso ed agitato in quanto rientrava in squadra dopo un lungo periodo di inattività dovuto ad un serio infortunio.

Ribadiva il calciatore di non avere causato alcunché di lesivo o doloroso al direttore di gara e di aver soltanto appoggiato la propria fronte a quella dell'arbitro medesimo.

Si ritiene di poter accogliere l'appello riducendo la sanzione della squalifica sino al 25 febbraio 2006, in considerazione del contenuto del referto arbitrale, ove si esclude il verificarsi di lesioni dovendosi interpretare la condotta del calciatore come rientrante in un complessivo alveo di natura più ingiuriosa che materialmen-

te violenta.

Si dispone la restituzione della tassa alla società Voghera.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.C. Voghera di Voghera (Pavia), riduce al 25.02.2006 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Cardini Andrea. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 34/C – RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 2006**

1. APPELLO DELL'U.S. ISOLA SACRA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BATTISTA FRANCESCO FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 50 del 29.12.2005)

La U.S.D. Isola Sacra ha proposto ricorso davanti a questa Commissione d'Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio che, confermando parzialmente quanto già deciso dal Giudice Sportivo, ha ridotto la squalifica del calciatore Battista Francesco dal 31.9.2008 al 30.6.2007.

A sostegno del gravame la ricorrente ribadisce sostanzialmente quanto già assunto davanti alla Commissione Disciplinare e, in particolare, la involontarietà dell'impatto tra la spalla del giocatore e il viso del direttore di gara che cagionava allo stesso "un lieve gonfiore del labbro".

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, nel caso in esame i motivi adottati dalla ricorrente non possono essere fatti valere in questa sede in quanto non integrano alcuno dei motivi tassativamente previsti dall'art.33 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva che non consente il ricorso a questa Commissione d'Appello Federale per motivi attinenti al merito e, in pratica, un terzo grado di giudizio.

Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Isola Sacra di Fiumicino (Roma), ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.

2. APPELLO DEL G.S. CEDIAL LIDO DEI PINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SCARPONI BIAGIO FINO AL 30.6.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 50 del 29.12.2005)

Il G.S. Cedral Lido dei Pini ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, C.U. n. 50 del 29 dicembre 2005, relativa alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Scarponi Biagio, con la quale veniva ridotta dal 30.11.2008 al 30.6.2006 la squalifica inflitta al predetto calciatore.

Rileva questo decidente che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o comun-

que dei Giudici Sportivi di 2° Grado, possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita "come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate".

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che il G.S. Cedral Lido ha riproposto - esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze di merito che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dalla Commissione Disciplinare.

In conseguenza, l'appello deve essere dichiarato inammissibile inammissibile; la tassa reclamo, ai sensi dell' art. 29 comma 13 C.G.S., deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dal G.S. Cedral Lido Dei Pini di Anzio (Roma), ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.

3. APPELLO DEL CALCIATORE PELLICORI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA SINO AL 28.02.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 76 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 205/C del 03.02.2006)

Il 7.11.2005 il Presidente Federale deferiva avanti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore Alessandro Pellicori (all'epoca dei fatti tesserato per la U.S. Grosseto F.C. s.r.l.) per la violazione dell'art.76.2 N.O.I.F. perché, quale calciatore della Nazionale Universitaria, benchè convocato per il giorno 6.8.2005 presso il "Mancini Park Hotel" di Roma, per partecipare alle Universiadi di Smirne, non si presentava né giustificava la propria assenza; nonché la U.S. Grosseto F.C. s.r.l. per responsabilità oggettiva ex art. 2.4. C.G.S. per l'addebito contestato al proprio tesserato.

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C squalificava il calciatore Alessandro Pellicori, attualmente tesserato per la U.S. Catanzaro S.p.a., fino a tutto il 28.2.2006, prosciogliendo la U.S. Grosseto F.C. s.r.l. dall'addebito contestatogli (Com.Uff. n. 205/C del 3.2.2006).

Ricorreva davanti alla Commissione d'Appello Federale il Pellicori sostenendo: l'assenza di particolare disvalore giuridico-sportivo nella propria condotta per la vicenda in esame, tenuto anche conto che la stessa Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul C.U. n. 145/C del 9.12.2005, proscioglieva dallo stesso addebito il calciatore Rocca Salvatore della società Vigor Lamezia s.r.l. pur non avendo questi addotto giustificazione alcuna.

Sottolineava poi come avesse fin da subito proposto e documentato la sua assenza alla convocazione dovuta alla paura di attentati terroristici a seguito del clima di tensione generale instaurato dal dilagante estremismo islamico, nonché dalle precarie condizioni di salute della propria madre.

Chiedeva pertanto il proscioglimento dagli addebiti o al presofferto o in subor-

dine di commutare la squalifica residua in ammenda, ed in via ulteriormente gradata commutare la squalifica a tempo in qualifica a giornate, limitando il numero dello stesso al presofferto.

L'appello è parzialmente fondato.

La violazione di cui all'art.76 N.O.I.F. contestata al calciatore è ampiamente comprovata.

La norma innanzi citata pone a carico del tesserato un obbligo professionale, oltre che marcatamente deontologico, di mettere a disposizione della rappresentative nazionali le proprie prestazioni sportive ove richieste con apposita convocazione.

Tale obbligo può essere disatteso solo in caso di "provato e legittimo impedimento".

Fuori dal caso di eventi accidentali che comportino infermità talmente grave da impedire al calciatore di recarsi nel luogo indicato dalla convocazione, la gravità e la legittimità dell'impedimento può essere comprovata solo dalla constatazione che le strutture tecniche e sanitarie ne possono fare, dopo che il calciatore abbia risposto alla convocazione.

Pertanto, nella fattispecie, l'art.76 NO.I.F. risulta violato in primo luogo per il mancato raggiungimento del luogo indicato per la convocazione, comportamento privo di plausibile giustificazione, ma anche per le motivazioni addotte, tutte di natura psicologica, che potevano essere oggetto, ove riscontrate dai medici federali, di un provvedimento di esenzione della trasferta come reclamato dal calciatore stesso.

Va comunque ridotta la sanzione risultando equo, rispetto alla condotta posta in essere, alle motivazioni addotte, alle decisioni prese per situazioni similari, quella della squalifica fino al 15.2.2006.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal calciatore Pellicori Allesandro, riduce al 15.2.2006 la sanzione della squalifica inflitta dai primi giudici al reclamante.

ORDINANZE

4. APPELLO DELL'A.S.D. FAVARO 1984 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MESTRE/FAVARO 1948 DEL 6.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 23 del 23.11.2005)

La C.A.F. rimette gli atti dell'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Favaro 1984 di Favaro Veneto (Venezia) alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di merito in ordine al tesseramento del calciatore Ivan Noè.

5. APPELLO DELL'U.S. TRIESTINA 1946 AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE SEVESO VALENTINA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 25.11.2005)

La Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo della Signora Astori Andreina, che chiedeva l'annullamento del tesseramento della figlia minore, Seveso Valentina, in favore della U.S. Triestina 1946 perché la firma della Signora Astori risultava essere apocrifa.

Disponeva poi il deferimento dinanzi alla competente Commissione Disciplinare del Presidente della U.S. Triestina 1946, della Società e della calciatrice Seveso Valentina per violazioni del C.G.S. (Com.Uff. n.13/D del 25.11.2005).

Ricorreva avanti la C.A.F. la U.S. Triestina 1946 sostenendo l'improcedibilità e/o inammissibilità per difetto di rappresentanza, per omessa motivazione, per infondatezza della richiesta originaria della Astori Andreina.

Chiedeva comunque l'annullamento della decisione della Commissione Tesseramenti e conseguentemente dichiarava tuttora valido il tesseramento della Seveso Valentina in favore della U.S. Triestina 1946.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Le eccezioni preliminari sono destituite di fondamento, non dovendosi ovviamente la ricorrente Astori Andreina (madre esercente la potestà parentale della minore Seveso Valentina) farsi rappresentare da alcuno, ed essendo motivata la decisione della Commissione Tesseramenti; inoltre emerge icto oculi come la firma apposta in calce al modulo di tesseramento di cui all'oggetto sia apocrifa, se comparata a quella rilasciata dalla Astori Andreina nel ricorso originario e nella carta di identità rilasciata dal Comune di Cesano Maderno il 22.8.2003, così come ampiamente ed idoneamente motivato dal Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Triestina 1946 di Milano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. APPELLO DELLA CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMERINO/CIVITANOVESE CALCIO DEL 12.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 79 del 12.1.2006)

Con appello del 19.1.2006 la Civitanovese Calcio S.r.l. chiedeva tra l'altro la riforma della decisione della Commissione Disciplinare che aveva, in 2° grado, respinto il ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo che, a sua volta, aveva respinto il primitivo reclamo dalla stessa proposto nei confronti della Soc. Camerino Calcio responsabile, secondo il ricorrente, di avere sostituito un calciatore della classe '87 con un calciatore della classe '86.

La Commissione Disciplinare aveva respinto il reclamo ritenendo inesatta tale circostanza in punto di fatto, in quanto frutto di un errore di trascrizione dell'arbitro della gara e dallo stesso subito dopo rettificato.

Ritiene questa Commissione che il ricorso vada rigettato, essendo “incontestabile” la dichiarazione dell’arbitro sig. Matteo Mistrorigo, inviata in data 15.11.2005, nella quale lo stesso ha riferito di avere erroneamente trascritto sul referto e sul rapporto di fine gara il nominativo del calciatore subentrato in campo ed in particolare di aver erroneamente riportato il numero di maglia 13 invece del numero 15.

Tale dichiarazione scritta non consentiva né al Giudice Sportivo né tantomeno alla Commissione Disciplinare una diversa decisione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Civitanovese Calcio di Civitanova Marche (Macerata) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. APPELLO DELL’A.C. WIPPTAL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PROVINCIALI WIPPTAL / SCILIAR SCHLERN DEL 12.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – Com. Uff. n. 31 del 15.12.2005)

In data 20.12.2005 l’A.C. Wipptal preannunciava ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Autonomo di Bolzano di cui al C.U. n. 31 del 15 dicembre 2005. Successivamente in data 17.1.2006 presentava i motivi del reclamo.

Premesso quanto sopra e ritenuto che a norma dell’art. 33 comma 2) del Codice di Giustizia Sportiva i motivi del ricorso devono essere inviati entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare, occorre dichiarare inammissibile l’appello proposto perché tardivo e disporre l’incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Wipptal di Vipiteno (Bolzano), ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, e dispone incamerarsi la tassa versata.

8. APPELLO DELL’ URBINO CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE AL SIG. STULZINI GIUSEPPE, LA SQUALIFICA PER N. 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ADNAN ESSOUSSI E L’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ STESSA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. PER I TESSERATI E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER LA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 20.1.2006)

In data 10.11.2005 il Procuratore Federale, a seguito di denuncia sporta dalla Morro D’Oro Calcio S.r.l., deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, il dirigente accompagnatore della Urbino Calcio S.p.A., Giuseppe Stulzini, ed il calciatore Adnane Essoussi per violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S., oltre alla Società stessa, per responsabilità oggettiva susseguente, in quanto avrebbe partecipato alla gara Urbino/Morro D’Oro il suddetto calciatore prima che il Comitato Interregionale ne avesse autorizzato il tesseramento.

Con delibera pubblicata il 20.1.2006 la Commissione Disciplinare, accogliendo il deferimento, ha irrogato allo Stulzini la sanzione dell'inibizione per mesi tre; al calciatore la squalifica per due gare di campionato ed alla Società Urbino Calcio, l'ammenda di € 5.000,00.

Con atto d'appello in data 24.1.2006, la Urbino Calcio chiedeva alla Commissione d'Appello Federale la riforma in toto della pronuncia ed in via subordinata la riduzione delle sanzioni inflitte.

Riesaminando gli atti ritiene questa Commissione che l'appello debba essere rigettato con riferimento alle richieste principali, essendo evidente l'irregolarità nella quale è incorsa la Società appellante e quindi la violazione dell'art.1 C.G.S..

Ciò nonostante appare a questa Commissione equo, vista la modesta rilevanza dei fatti, ridurre la misura dell'ammenda inflitta alla Urbino Calcio S.p.A..

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'Urbino Calcio di Urbino, riduce a € 2000,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla U.S. Urbino Calcio, e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

9. APPELLO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO LE SANZIONI, DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AI SIGNORI DI PRINZIO SERGIO E GENOVESE DOMENICO E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1 COMMA 1 E 8 C.G.S. PER I TESSERATI E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER LA SOCIETÀ, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 183/C del 18.1.2006)

Con denuncia, trasmessa all'Ufficio Indagini della Federcalcio dal Presidente della Lega Professionisti Serie C, il Signor Gentili Francesco, padre del giovane calciatore Stefano, lamentava:

- A) che il proprio figlio, visionato da osservatori della società Lanciano Calcio in occasione di una selezione effettuata nel giugno 2002 dalla scuola calcio di Vinchiaturò (CB), era stato successivamente tesserato da detta società, previa consegna da parte della "liberatoria", relativa al premio di preparazione rilasciata dalla società Juve Domizia;
- B) che nel febbraio 2003, a seguito di richiesta di premio di preparazione da parte dell'A.S. Posillipo Virgilio, era stato contattato da dirigenti del Lanciano, che avevano preteso al fine di esentare la società dal pagamento di tale premio – la somma di euro 4774,00 da lui versata per la preoccupazione che, in caso di rifiuto, il proprio figlio potesse essere escluso dall'utilizzazione nelle gare;
- C) che, dopo un lungo iter innanzi alla Giustizia Sportiva, era stato definitivamente dichiarata l'inesistenza del diritto della A.S. Posillipo a percepire il premio di preparazione di guisa che aveva puntualmente richiesto la restituzione della somma di denaro a suo tempo versato;
- D) che, in ordine a detta richiesta la società Lanciano aveva opposto un rifiuto con

la precisazione che, in ogni caso, la somma di euro 4.774,00 di cui alla richiesta, sarebbe stata decurtata dall'ammontare delle spese legali sostenute.

Esperite le opportune indagini il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, i dirigenti della S.S. Lanciano s.r.l., Sergio Di Prinzio e Domenico Genovese per la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., nonché la S.S. Lanciano per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 4 C.G.S..

Con delibera del 13.1.2006, pubblicata nel Com.Uff. n. 183/C, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, infliggeva la sanzione dell'inibizione per mesi 6 ai dirigenti Di Prinzio e Genovese nonché l'ammenda di euro 1000,00 alla S.S. Lanciano s.r.l..

Motivava, al riguardo, la Commissione che – incontestato i fatti materiali – il comportamento dei dirigenti sportivi genericamente ma pacificamente ammesso – era gravemente lesiva dei principi di rettitudine, lealtà e probità sportiva, per avere gli stessi concluso accordi non consentiti e per aver omesso di restituire la somma di euro 4774,00 ricevute dal genitore del giovane calciatore Gentili Stefano, nonostante fosse venuta meno la causale del versamento.

Avverso detta decisione ricorrevano la S.S. Lanciano s.r.l. in persona del suo legale rappresentante, nonché i dirigenti, Domenico Genovese e Sergio Di Prinzio.

Tutti precisavano che il tesseramento del minore Gentili Stefano con la società Lanciano Calcio si era perfezionata in data 6.8.2002 senza alcuna richiesta di denaro da parte della società e che soltanto molti mesi dopo il signor Gentili Francesco, padre del giovane calciatore Stefano, spontaneamente, attraverso un contributo (sic!) di euro 4.774,00 si era reso volontariamente garante per eventuali pretese di altre società che precedentemente avevano tesserato il predetto calciatore.

Ciò premesso richiedevano, in via principale, l'annullamento delle sanzioni comminate, ed, in subordine, una riduzione delle stesse.

Osserva, la C.A.F. adita che il ricorso si appalesa del tutto infondato in fatto e diritto.

Si rileva, preliminarmente, come appaia singolare l'affermazione dei ricorrenti, secondo cui Gentili Francesco avrebbe spontaneamente offerto alla società Lanciano un contributo di euro 4.774,00 per possibili pretese creditorie di altre società in relazione al tesseramento del figlio Stefano.

Detta affermazione trascura, di fatto, le stesse dichiarazioni a suo tempo rilasciate all'Ufficio Indagini, dal ricorrente Genovese Domenico il quale ha chiarito che ai genitori dei giovani calciatori era stato comunicato come il tesseramento dei propri figli era condizionato al rilascio di "liberatoria" relativa al premio di preparazione da parte della società di provenienza e che, per tale motivo, il Gentili aveva consegnato atto liberatorio promanante dalla società Domizia.

Ciò posto la successiva richiesta di premio avanzata dalla società Posillipo Virgilio alla società Lanciano, non poteva costituire alcun obbligo, neanche morale, nei confronti del Gentili, ignorando quest'ultimo,, come è stato definitivamente acclarato, il falso tesseramento del proprio figlio Stefano da parte della citata società Posillipo.

Ne discende che appare conseguenziale e congrua la circostanza secondo cui la società Lanciano, appena ricevuta, la richiesta di pagamento del premio, contattò il

Gentili per essere sollevata da detta richiesta, cosa che il denunciante fece versando la somma di euro 4.774,00, anche per il personale timore che, un eventuale diniego avrebbe potuto comportare conseguenze spiacevoli al proprio figlio Stefano.

Non si trattò, quindi, di un contributo spontaneo e volontario, eseguito dal Gentili in favore della società Lanciano, come si vuol far credere, ma piuttosto del preteso versamento di una precisa somma di denaro, necessaria alla predetta società per fronteggiare la richiesta della Posillipo Virgilio, poi rivelatasi illegittima.

A fugare ogni dubbio al riguardo è sufficiente osservare la ricevuta di euro 4774,00, rilasciata al Gentili dai dirigenti del Lanciano, dove è dato leggere: "premio preparazione". Detta ricevuta riporta la data del 12.2.2003 e segue di circa un mese la richiesta (15.1.2003) di premio alla società Lanciano da parte della società Posillipo Virgilio.

Sulla scorta delle suesposte rilevazioni è indubbio che l'accordo – in base al quale si vuole che il genitore di un giovane calciatore sollevi una società (la S.S. Lanciano s.r.l.) dalle pretese di una società terza e sconosciuta al genitore stesso – violi il principio di lealtà e di probità sportiva, risultando siffatto accordo non previsto dagli schemi tipici contenuti nelle norme federali.

Di ciò devono rispondere i dirigenti della società Lanciano, Genovese Domenico e Di Prinzi Sergio, i quali sia pure nelle diverse qualità, contattarono, richiesero ed ottennero dal Gentili la somma di euro 4.774,00.

Del pari è censurabile perché in violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S. il comportamento della società Lanciano che mancò di restituire al Gentili la somma di denaro, a suo tempo versata, nonostante fosse stata dichiarata illegittima la pretesa di pagamento del premio di preparazione da parte della società Posillipo Virgilio.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Lanciano di Lanciano (Chieti) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 35/C – RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2006**

1. APPELLO DEL CALCIATORE DI CANIO PAOLO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E L'AMMENDA DI € 10.000,00 SEGUITO GARA LAZIO / JUVENTUS DEL 17.12.2005
(Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. 220 del 23.01.2005)

Con provvedimento del Giudice Sportivo in data 19 dicembre 2005, è stata inflitta al calciatore Di Canio Paolo la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e l'ammenda di € 10.000,00 (nonché alla società di appartenenza, S.S. Lazio, l'ammenda, parimenti, di € 10.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva), avendo egli, durante la gara intestata e subito dopo la sua sostituzione, mentre si trovava nei pressi della panchina, preso a salutare i propri tifosi prima con entrambe le braccia tese ed alzate, e poi, in rapida successione, abbassato il braccio sinistro, lasciando alzato e teso quello destro per qualche secondo, insieme alla mano (gesto ritenuto integrante una violazione di norme regolamentari in quanto lesivo del dovere di correttezza imposto dall'art. 1 C.G.S., non essendo consentito ai tesserati sfruttare lo svolgimento delle gare per evocare un qualsiasi tipo di ideologia e/o appartenenza politica con gesti plateali, nonché in quanto evocativo, in termini di identificazione in esso da parte dell'autore, del regime fascista, caratterizzato da violenza verso gli oppositori e discriminazione razziale, manifestazione dunque illecita ai sensi dell'art. 10, comma 4, C.G.S.).

La piena intenzionalità dell'atto – compiuto per di più in pendenza di accertamento disciplinare per identica condotta tenuta in occasione della gara di campionato immediatamente precedente – ha caratterizzato, sempre secondo l'avviso del Giudice di prime cure, in termini di specifica gravità l'oggettiva violazione delle sopra richiamate norme del Codice di disciplina sportiva.

Con la decisione impugnata è stato dichiarato infondato il reclamo proposto dal calciatore Di Canio, imponendosi – *in parte qua* – la conferma del provvedimento decisorio del Giudice Sportivo.

La Commissione Disciplinare ha preliminarmente osservato che non sussistono i presupposti per la rimessione degli atti alla Corte Federale ai sensi dell'art. 22 C.G.S., atteso che le questioni evidenziate dalla difesa del calciatore, in relazione alle implicazioni di ordine costituzionale connesse alle limitazioni del previo contraddittorio e della piena impugnabilità dei provvedimenti disciplinari comportanti la squalifica ad una sola giornata di gara, pur rivestendo un'innegabile importanza nell'ambito dell'ordinamento della Giustizia Sportiva, non implicano l'interpretazione di norme statutarie o regolamentari né la valutazione della legittimità di norme federali rispetto allo Statuto, presentando piuttosto un rilievo che spetta semmai al normatore sportivo voler valutare ed eventualmente disciplinare in maniera diversa.

Nel merito, la Commissione (giudicante, nella fattispecie, in secondo grado, a differenza dell'altro analogo procedimento riguardante il menzionato calciatore per la partita precedente, instaurato su deferimento del Procuratore Federale) ha ritenuto che la condotta dell'atleta – al di là ed a prescindere dalle motivazioni di ordine ideale o di “appartenenza” che possano aver ispirato il gesto da lui posto in essere – presenti oggettivamente i connotati dell'illecito disciplinare ascrittogli, nei termini evidenziati dal Giudice Sportivo.

Fermo restando, infatti, che non può seriamente dubitarsi che il gesto compiuto dal Di Canio sia effettivamente qualificabile quale “saluto romano” (pena, del resto, il venir meno del citato senso di “appartenenza” rivendicato dal calciatore), la Commissione ha ribadito il principio per cui ai tesserati non è consentito, in occasione di una manifestazione agonistica, tenere comportamenti ovvero comunque esprimere, con platealità immediatamente percepibile dagli astanti, atteggiamenti che evocano una ideologia o una appartenenza politica – qualunque essa sia – e che siano dunque potenzialmente idonei a provocare reazioni violente ed incontrollate.

Parzialmente fondato, per contro, è stato giudicato il reclamo proposto dalla S.S. Lazio, con conseguente riduzione dell'ammenda a € 2.000,00.

Con il reclamo in trattazione, il calciatore, premettendo di essersi avvalso della facoltà concessagli dall'art. 22, comma 3, C.G.S. e quindi di aver rimesso direttamente alla Corte Federale le questioni di compatibilità costituzionale (in ordine alla tutela del contraddittorio e del diritto di difesa), chiede che il giudizio venga sospeso in attesa del pronunciamento della Corte e comunque contesta nel merito la decisione impugnata per carenza sul piano motivazionale, intima contraddittorietà e, non da ultimo, per il recepimento di una ambigua e non del tutto corretta ricostruzione dell'accaduto.

La difesa del calciatore ha prodotto anche brevi note in occasione dell'udienza.

La Commissione d'Appello Federale prende atto, *in primis*, dell'avvenuta opposizione alla Corte Federale, per diretta iniziativa del tesserato, delle questioni di incompatibilità delle disposizioni applicate nel presente procedimento con le norme costituzionali, statali e statutarie (federali).

All'uopo ritiene, peraltro, che non sussistano gli estremi per disporre la sospensione del presente procedimento; questo, da un lato, condividendo le motivazioni che hanno portato la Commissione Disciplinare a denegare il richiesto invio della questione all'attenzione della Corte Federale, dall'altro, dovendosi tenere in debita considerazione che questa Commissione è chiamata, per il resto, ad esprimersi, nel caso di specie, operando in terzo grado di giudizio.

Orbene, sotto questo profilo, riducendosi le restanti contestazioni a valutazioni che implicano l'accertamento dei fatti, non potendosi rimettere in discussione quanto già deliberato nei due precedenti gradi di giudizio, è preclusa a questa Commissione ogni ulteriore considerazione sul punto.

Ne consegue che, rigettata l'istanza di sospensione, il reclamo proposto dal calciatore Paolo Di Canio deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., con conseguente incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. rigetta l'istanza di sospensione e dichiara inammissibile nel resto l'appello come innanzi proposto dal calciatore Di Canio Paolo, ai sensi

dell'art. 33 comma 1 C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa versata.

2. APPELLO DEL F.C. PEDASO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PEDASO/MONTOTTONE DEL 22.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 64 del 15.12.2005)

Nel corso della gara in epigrafe l'arbitro designato interrompeva definitivamente l'incontro al 47° minuto del secondo tempo, a seguito di aggressioni verbali subite da parte dei tesserati della società ricorrente, sostenendo nel supplemento di referto di non essere nella condizione psicologica per proseguire.

Il Giudice Sportivo con decisione pubblicata sul C.U. n. 51 del 24 novembre 2005, riteneva che il comportamento dei calciatori del F.C. Pedaso non aveva costituito una oggettiva situazione di pericolo per il Direttore di gara e, di conseguenza, ordinava la ripetizione della gara.

La Commissione Disciplinare competente per il reclamo decideva con il provvedimento indicato in epigrafe per l'accoglimento dello stesso infliggendo alla F.C. Pedaso la sanzione sportiva della perdita della gara per o a 3.

Avverso tale decisione propone ricorso la F.C. Pedaso, sostenendo che *“ il comportamento dei giocatori era ed è da interpretarsi come un normale gesto di protesta e di stizza.....e non come atto aggressivo ed intimidatorio e minaccioso, tale da non consentire allo stesso arbitro di proseguire l'incontro....”*, invocando le violazioni degli artt.12 C.G.S e 64 comma 2 N.O.I.F..

Il ricorso deve essere respinto in quanto non si ravvisano le violazioni degli artt 12 C.G.S e 64 comma 2 N.O.I.F.. In particolare è proprio l'articolo indicato delle N.O.I.F. a stabilire che *“ l'arbitro deve astenersi..... dal far proseguire la gara quando si verificano a suo giudizio fatti o situazioni che appaiono pregiudizievoli per la sua incolumità.....oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio....”*. Nel caso in argomento, l'arbitro in ossequio alle prerogative che le norme richiamate gli attribuiscono, ha sospeso la gara non avendo più la serenità necessaria per mantenere la piena indipendenza di giudizio. Oggettivamente risulta dal referto arbitrale che tutti i calciatori del Pedaso, sia quelli presenti in campo che quelli in panchina, insieme ai dirigenti, accerchiavano l'arbitro all'interno del rettangolo di gioco, creando una situazione di tensione che legittimamente può essere stata interpretata da parte del Direttore di gara come una turbativa definitiva alla condizione psicologica di tranquillità e serenità necessaria per adottare con la dovuta obiettività le decisioni nel corso del gioco.

Il comportamento di tutti i tesserati del Pedaso presenti sul campo di calcio non appare conforme, inoltre, alle disposizioni dell'art. 73, 3° comma, N.O.I.F..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Pedaso di Pedaso (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3. APPELLO DELL' A.S.D. AMOR SPORTIVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMOR SPORTIVA/BEATA GIULIANA DEL 27.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 25 del 22.12.2005)

La società Amor Sportiva, partecipante al Campionato di 3^a Categoria Girone B del Comitato Provinciale di Varese, ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata sul C.U. n. 25 del 22 dicembre 2005, che aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale, in relazione alla gara Amor Sportiva/Beata Giuliana del 27 novembre 2005, era stato deliberato,

1) di comminare alla società ospitante:

la sanzione della perdita della gara per 0-3;

l'ammenda di euro 52,00 per non avere provveduto alla segnatura del campo e del montaggio delle reti;

l'ammenda di euro 55,00 per prima rinuncia;

la penalizzazione di un punto in classifica;

2) di inibire il dirigente accompagnatore della A.S.D. Amor Sportiva, Sig. Colmegna Lorenzo, a tutto il 23 gennaio 2006.

Esaminato il reclamo, va osservato, preliminarmente, che la società Amor Sportiva ha, in questa sede, sostanzialmente riproposto gli stessi motivi di merito posti a fondamento del reclamo avanzato alla Commissione Disciplinare, limitandosi, quindi, alla richiesta di una valutazione del fatto che comporta in sostanza un terzo grado di giudizio con conseguente inammissibilità dell'appello in esame ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Amor Sportiva di Saronno (Varese), ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.

4. APPELLO DELL'ASS. LIBERTAS ZACCAGNINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RAO FRANCESCO FINO AL 23.11.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 31 del 12.1.2006)

Con rituale e tempestivo appello 18.1.2006 la Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas Zaccagnini ha richiesto l'annullamento della decisione, pubblicata sul C.U. n. 31 dell'11 gennaio 2006, con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia aveva confermato la squalifica per la durata di anni due inflitta al calciatore Rao Francesco, nato il 7.3.1970.

Osserva preliminarmente la C.A.F. che la Società reclamante ha, in questa sede, riproposto gli stessi motivi di merito enunciati davanti alla Commissione Disciplinare, fatto che comporta in sostanza un terzo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'ASS. Libertas Zaccagnini di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.

5. APPELLO DEL CALCIATORE SANSONE MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2007 (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 79 del 17.1.2006)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 79 del 16 gennaio 2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, respingendo il reclamo proposto nell'interesse del calciatore Sansone Marco della U.S. Uria 2000, confermava la squalifica fino al 31.1.2007 a questi inflitta dal Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato (Com. Uff. n. 26 del 30.11.2005).

Osservava la Commissione, in relazione alla persona che aveva sputato all'indirizzo dell'arbitro della gara, colpendolo, ed aveva rivolto allo stesso frasi gravemente minacciose, che si trattava del Sansone dal momento che lo stesso arbitro, ascoltato sul punto, aveva espressamente escluso ogni possibilità di errore. Da qui la conferma della squalifica inflitta dal primo Giudice.

Avverso tale decisione proponeva appello il Sansone rilevando (genericamente) di non aver posto in essere le condotte sanzionate e che l'arbitro nell'indicarlo come l'autore si era evidentemente sbagliato. Chiedeva pertanto un atto di giustizia, con questo sollecitando, evidentemente, la riforma della decisione impugnata ed il conseguente annullamento della squalifica.

L'appello del Sansone non è ammissibile.

Ai sensi dell'art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione d'Appello sia per violazione o falsa applicazione delle norme federali espressamente richiamate che per omessa ... motivazione su un punto decisivo della controversia. Nel caso in esame il Sansone non ha proposto appello per una o per entrambe le ragioni prima dette, ma per questioni di fatto traenti origine dalla corretta individuazione dell'autore dei fatti all'origine della squalifica. Va da sé, di conseguenza, che l'appello, proposto fuori dai casi di cui all'art. 33 comma 1 C.G.S., deve essere dichiarato inammissibile, senza che occorra soffermarsi sui rilievi (molto generici, peraltro) messi in evidenza dallo stesso Sansone in merito al presunto errore in cui sarebbe incorso l'arbitro.

Vero è, procedendo oltre nella lettura del citato art. 33 comma 1 C.G.S., che ai sensi della lettera d) le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga *adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate*. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l'appello del Sansone non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle *altre materie normativamente previste*; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano i fatti all'origine del presente procedimento.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dal calciatore Sansone Marco, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata

6. RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'U.S. PASSIGNANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, LETT. H), C.G.S. INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTI-

VO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMI 2 E 3 C.G.S. (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 17/C del 14.11.2005)

7. RICORSO PER REVOCAZIONE SIG. BIRELLI ADRIANO, GIÀ PRESIDENTE DELL'U.S. PASSIGNANESE, AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI PER ANNI 2, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 17/C del 14.11.2005)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 17/C del 14 novembre 2005 questa Commissione d'Appello Federale, accogliendo l'appello proposto dal Procuratore Federale avverso il proscioglimento di Birelli Adriano, Presidente della U.S. Passignanese, e di questa società, annullava la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria ed infliggeva al Birelli l'inibizione per la durata di anni 2 ed alla U.S. Passignanese l'esclusione dal campionato di competenza.

Osservava questa Commissione, in relazione all'illecito sportivo per il quale vi era stato il deferimento del Procuratore Federale, che le affermazioni di Gori Marco, calciatore della U.S. Montegabbione, e le ammissioni del Birelli dimostravano come quest'ultimo avesse chiamato al telefono il Gori e lo avesse invitato a vincere ad ogni costo la partita contro l'U.P. Tuoro, offrendogli in cambio un compenso in denaro. Ravvisando nella condotta del Birelli una evidente ipotesi di illecito sportivo annullava, dunque, la decisione della Commissione Disciplinare e condannava lo stesso Birelli e la società alle sanzioni già dette.

Avverso tale decisione proponevano ricorso per revocazione sia il Birelli che la società, facendo presente che il Gori, nel corso di una trasmissione televisiva (*Umbria Sport Parliamone* andata in onda ad opera dell'emittente RTE 24h il 18 novembre 2005), aveva escluso che nel corso della telefonata l'interlocutore avesse parlato *di vendere, di comprare le partite*; insomma, che *non si (era) parla(to) di questo* e che di soldi non gliene erano stati offerti *assolutamente*. Ritenuto, dunque, che il fatto nuovo, costituito dalle dichiarazioni televisive del Gori, offrivano la dimostrazione della falsità delle dichiarazioni rese dallo stesso Gori all'Ufficio Indagini, chiedevano la revocazione della decisione di condanna di questa Commissione.

I ricorsi del Birelli e della U.S. Passignanese non possono trovare accoglimento.

Occorre tener presente, infatti, che a norma di quanto previsto dall'art. 35 comma 1 lettera b) C.G.S. può farsi luogo a revocazione in base a prove *riconosciute* false dopo la decisione, laddove il participio *riconosciute* fa chiaramente riferimento ad un qualche giudizio, di qualsiasi genere e natura, in esito al quale, valutate tutte le emergenze del caso, la prova venga riconosciuta, per l'appunto, falsa. Nel caso in esame, invece, ci si trova in presenza di sole dichiarazioni del Gori, quelle fatte nel corso della trasmissione televisiva, semplicemente diverse da quelle rese all'Ufficio Indagini; dichiarazioni che non costituiscono affatto *riconosci-*

mento della falsità delle precedenti e che non offrono dimostrazione alcuna della loro stessa falsità. Basti pensare che il Gori può aver detto il falso proprio durante la trasmissione televisiva, per le ragioni più disparate, verosimilmente per allontanare da sé e far ricadere su altri (id est su questa Commissione d'Appello) la non lieve responsabilità della cancellazione della U.S. Passignanese dal campionato di competenza. E questo agli occhi oltre che dei sostenitori di questa società dei molti appassionati di calcio della zona, certamente maldisposti, loro come altri dappertutto (e non importa più di tanto in questa sede se a torto o a ragione), verso chi appare il delatore di fatti illeciti altrui.

Nell'impossibilità di stabilire con certezza, dunque ed a tutto concedere, quali delle affermazioni del Gori rispondano al vero e quali no, non può affermarsi che le prime dichiarazioni rese all'Ufficio Indagini siano false o, meno che mai, che così siano state *riconosciute*.

Ne consegue l'impossibilità di procedere alla richiesta revocazione, senza che occorra soffermarsi più di tanto sul fatto che le prime dichiarazioni sono state rese dal Gori in un contesto di ufficialità e non di chiacchierata a ruota libera ... da bar sport e che sono state valutate con attenzione, e da ultimo ritenute vere, alla luce dell'insieme degli elementi emersi nel corso del procedimento a carico del Birelli e della società; elementi che ne hanno dimostrato con sicurezza l'attendibilità, come adeguatamente illustrato nella delibera di cui si chiede la revocazione. Che, anche per queste ultime ragioni, non può essere disposta.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti i ricorsi per revocazione come innanzi proposti dall'U.S. Passignanese di Passignano sul Trasimeno (Perugia) e dal Sig. Birelli Adriano li dichiara inammissibili e dispone incamerarsi le tasse versate.

8. APPELLO DELLA POL. ALEXINA TENDENTE AD OTTENERE LA RIPETIZIONE DELLE GARE DISPUTATE DAL 13.11.2005 AL 23.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 25 del 23.12.2005)

Con reclamo 7.1.2006 la Pol. Alexina ha proposto gravame avverso la decisione, pubblicata sul C.U. n. 25 del 23 dicembre 2005, con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia aveva respinto il reclamo per la richiesta di annullamento della gara Sporting Vieste/Pol. Alexina del 13.11.2005 e dichiarato inammissibile la richiesta di annullamento e/o ripetizione della successiva gara disputata il 20.11.2005.

Rileva preliminarmente la C.A.F. che l'appello è inammissibile perchè tardivo per violazione del disposto di cui all'art. 32 n. 2 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Alexina di Lesina (Foggia), ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, e dispone incamerarsi la tassa versata.

9. APPELLO DEL C.S. LIPARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCESE/LIPARI DEL 17.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n.32 del 19.1.2006)

Preliminarmente si deve osservare come il ricorso sia articolato unicamente sulla sussistenza di una causa di forza maggiore che avrebbe impedito alla società ricorrente di partecipare alla gara in oggetto.

Sulla sussistenza o meno di tale causa si è già pronunciata la Commissione Disciplinare competente, esaurendo così i gradi di giudizio previsti dall'art. 55 N.O.I.F.

L'appello, pertanto, deve dichiararsi inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dal C.S. Lipari di Lipari (Messina), ai sensi dell'art. 55 comma 2 N.O.I.F., e dispone incamerarsi la tassa versata.

10. APPELLO DELLA POL. CALCIO SICILIA AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE A SEGUITO DELL'IMPUGNATIVA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia S.G.S. – Com. Uff. n.25 del 19.01.2006)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 19.1.2006 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia, investito dal Presidente Regionale del Settore Giovanile e Scolastico a norma dell'art. 40 punto 9 C.G.S., infliggeva alla Polisportiva Calcio Sicilia la sanzione dell'ammenda nella misura di € 500 ed a Vitale Fabio, dirigente della società, l'inibizione fino al 10.12.2010. Rilevava il Giudice che in occasione della gara Termitana-Calcio Sicilia del giorno 11.11.2005 la società aveva inserito nella propria distinta di gara certo Sig. Pasqua Giovanni, non tesserato e persona che, presente peraltro il Sig. Vitale, si era resa responsabile di ripetuti e gravi atti di violenza nei confronti dell'arbitro. Ritenuta, dunque, la responsabilità *soggettiva ed oggettiva* della Polisportiva infliggeva a questa ed al Sig. Vitale le sanzioni prima dette.

Avverso tale decisione proponeva appello la Polisportiva Calcio Sicilia rilevando che il Giudice Sportivo di 2° Grado avrebbe dovuto dichiarare improcedibile *l'impugnativa* del Presidente del Comitato Regionale Sicilia S.G.S. dal momento che non si era *avvalso di quanto previsto dall'art. 40 punto 9 (del C.G.S.) bensì di una procedura non regolamentare*. Osservava infatti come il Presidente del Comitato fosse stato investito del caso dal Giudice Sportivo di 1° Grado che, dopo aver inflitto al Sig. Pasqua una certa sanzione (Com. Uff. n. 16 del 14 dicembre 2005), accertato che lo stesso non *risulta(va) tesserato in nessun ruolo per la predetta Società* (la Polisportiva Sicilia), disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale per i provvedimenti del caso. Chiedeva pertanto che questa Commissione d'Appello dichiarasse improcedibile *senza rinvio l'impugnativa presentata dal Presidente del C.R. Sicilia*.

L'appello della Polisportiva Calcio Sicilia non può essere accolto.

Non è seriamente contestabile, e del resto non lo fa la società appellante, che il Presidente di un Comitato Regionale possa richiamare gli atti di un procedimento di 1° grado esauritosi con un provvedimento ritenuto *incongruo, illegittimo o comunque irregolare* ed investire la Commissione Disciplinare o il Giudice Sportivo di 2° Grado per un nuovo giudizio (di primo grado). Lo dispone l'art. 40 punto 9

C.G.S. che nulla prevede, invece, in ordine alle modalità attraverso le quali il Presidente del Comitato Regionale possa venire a conoscenza del provvedimento poi da lui giudicato, come già scritto, *incongruo, illegittimo o comunque irregolare*. Come del resto non avrebbe potuto, vuoi per l'estrema difficoltà di contemplare la molteplicità dei modi attraverso i quali taluno può venire a conoscenza di un certo fatto vuoi perché, a ben riflettere, non è di interesse alcuno disciplinare il modo attraverso il quali ciò può concretamente avvenire, fermo il fatto che il Codice di Giustizia Sportiva, nell'attribuire certi poteri al Presidente di un Comitato in relazione a taluni provvedimenti, ammette implicitamente che detto Presidente in qualche modo e da qualcuno deve esserne pur informato.

Così stando le cose non si vede quale fondamento possano avere le doglianze della Polisportiva Calcio Sicilia, visto che il Presidente del Comitato Regionale ha legittimamente azionato un potere che il Codice di Giustizia Sportiva espressamente gli attribuisce e lo ha azionato venuto ovviamente a conoscenza di quel provvedimento ritenuto incongruo, illegittimo o comunque irregolare che è l'unico presupposto cui l'art. 40 punto 9 C.G.S. subordina la possibilità di investire la Commissione Disciplinare o il Giudice Sportivo di 2° Grado per un nuovo giudizio.

L'appello va, dunque, respinto, senza che occorra soffermare l'attenzione sul fatto che il Presidente del Comitato Regionale Sicilia è venuto a conoscenza del provvedimento del Giudice Sportivo di 1 Grado, nel caso in esame, nel modo più lineare, corretto e trasparente possibile, visto che è stato lo stesso Giudice Sportivo di 1° Grado al informarlo della situazione con tanto di "Comunicazione" formale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale!

Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Calcio Sicilia di Palermo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

